

TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 16/4/2012, nel procedimento n° 3851/2012;

rilevato che in ragione della rilevata mancata “registrazione” del contratto all’avvio del giudizio non procedersi alla convalida dello sfratto intimato, né concedersi ordinanza ex art. 665 c.p.c., pur dovendosi evidenziare che ciò non rileva (contrariamente all’assunto della resistente) ai fini di cui all’art. 3 decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, trattandosi nella specie – per come pacifico tra le parti – di contratto di locazione concluso il 18/11/2005, dunque antecedente detta normativa (che risulta avere natura ‘sostanziale’, e perciò non può che disporre per l’avvenire, ex art. 11 delle preleggi);

ritenuto, pertanto, che occorre che la causa prosegua nelle forme dello speciale rito locatizio, al fine di approfondire, nell’ambito del giudizio ordinario, a cognizione piena, le questioni preliminari appena evidenziate prima, nonché la fondatezza delle rispettive pretese – *previa attivazione del procedimento di mediazione* -;

p.q.m.

non convalida lo sfratto intimato, e non concede ordinanza provvisoria di rilascio; dispone che il giudizio prosegua nelle forme dello speciale rito locatizio e fissa, per la comparizione delle parti, l’udienza del 24/10/2012 ore 10:30, assegnando all’attore (ora ricorrente) termine fino a 30 giorni prima e alla convenuta (ora resistente) termine fino a 10 giorni prima per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo, 23.4.2012.

Il Giudice

(dr. Giuseppe De Gregorio)